

**CONTRATTO DI APPALTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE, CATERING E BAR ALL'INTERNO DEL QUARTIERE ESPOSITIVO E CONGRESSUALE DI FIRENZE FIERA – Fortezza da Basso – Villa Vittoria – Palazzo degli Affari.**

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO**

\*

Con il presente contratto da valere a tutti gli effetti fra le parti,

**tra**

la Firenze Fiera SpA, con sede in Firenze piazza Adua n. 1, codice fiscale e partita IVA 04933280481 (di seguito denominata anche “Firenze Fiera” o “Committente”), nella persona del suo Direttore, Dottor Sandro Nocchi, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze Fiera S.p.A.;

**e**

l'Impresa ....., con sede a ..... codice fiscale e partita IVA ..... (di seguito denominata anche “Impresa” o “Appaltatore”), nella persona del suo titolare/legale rappresentante/procuratore.....;

**premessi che**

- Firenze Fiera dispone e gestisce le aree espositive e congressuali della Fortezza da Basso, del Palazzo dei Congressi (Villa Vittoria) e del palazzo degli Affari per consentire lo svolgimento di manifestazioni fieristiche e congressuali, nonché organizzare ed effettuare in proprio eventi fieristici in base al calendario delle manifestazioni pubblicato anticipatamente ogni anno;
- Firenze Fiera dispone di strutture e impianti per la ristorazione somministrazione di cibi e bevande: ristorante, self-service, bar, all'interno delle unità operative della Fortezza da Basso, Palazzo dei Congressi (Villa Vittoria) e Palazzo degli Affari;
- Firenze Fiera, nel perseguimento di una più ampia strategia di sviluppo dei servizi offerti alla propria clientela, riconosce nella ristorazione un elemento fortemente qualificante della propria attività, ragione per cui intende incrementare tale servizio affidando la gestione ad un'azienda altamente specializzata nel settore della ristorazione e somministrazione di bevande, in grado di garantire un servizio adeguato alle esigenze dei propri clienti;
- l'Impresa vanta una consolidata esperienza nel settore della ristorazione;
- l'Impresa ha dichiarato, ai fini dell'affidamento, di aver preso visione dei luoghi ove svolgere il servizio, e di non aver alcuna osservazione da fare sia sotto il profilo tecnico che della normativa di sicurezza sul lavoro, accettandone integralmente tutte le condizioni contrattuali indicate dalla

Committente senza riserva alcuna. L'Impresa dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei locali ove sarà svolto il servizio e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi. Conseguentemente, nessuna obiezione l'appaltatore stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio, in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere, dei locali dove si svolgono i servizi;

- l'Impresa si è dichiarata disposta a eseguire - con la propria organizzazione produttiva e con gestione a proprio rischio - i servizi di ristorazione, catering e bar, nel pieno rispetto delle prescrizioni indicate da Firenze Fiera e della propria offerta tecnico-economica;
- l'Impresa ha formulato una congrua offerta, offrendo .....
- le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

**Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.**

\*

### **Premesse e Allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto a ogni effetto di ragione e di legge.

\*

### **Art. 1 – Oggetto del Contratto.**

Firenze Fiera affida all'Impresa, che accetta, la gestione del servizio di ristorazione, la gestione dei bar e del servizio catering da effettuarsi all'interno del compendio immobiliare della Fortezza da Basso, Palazzo dei Congressi (Villa Vittoria) e Palazzo degli Affari, da eseguirsi in conformità al Capitolato Speciale di appalto e ai relativi Allegati, oltre che all'offerta presentata dall'Impresa in sede di selezione.

Il servizio si articola in tre tipologie di prestazioni:

- servizi di ristorazione. A titolo esemplificativo, comprendono: la preparazione dei pasti (acquisto delle derrate alimentari, stoccaggio, lavorazione e cottura) e la distribuzione degli stessi agli utenti, nonché l'espletamento delle pulizie e sanificazione delle cucine, del magazzino e dei locali interessati al servizio.
- servizio bar. A titolo esemplificativo, comprende: la preparazione e somministrazione al banco ed al tavolo di prodotti alimentari per Breakfast, light lunch e tea time nonché bevande ad eccezione degli alcolici oltre i 18°, con espresso divieto di servire tali bevande ai minori e durante le fasi di allestimento e disallestimento degli eventi. La disponibilità dei prodotti alimentari e delle bevande deve essere garantita

per tutto il periodo di apertura degli eventi fieristici e/o congressuali. Per l'erogazione del servizio bar l'Appaltatore dovrà rilasciare agli avventori, siano essi personale della Committente oppure utenti del quartiere, regolare scontrino fiscale.

- servizio catering. A titolo esemplificativo, comprende: l'erogazione di servizi coffee break, cocktails, buffet, light lunch, pranzi e cene serviti al tavolo. L'Appaltatore dovrà, altresì, rendersi disponibile a predisporre su particolare richiesta degli organizzatori di eventi, preparazioni alimentari rispondenti a diverse e specifiche esigenze, anche di rappresentanza.

La sottoscrizione del presente contratto implica l'obbligo da parte dell'Impresa di eseguire tutte le prestazioni utili per la perfetta realizzazione di quanto commissionato anche se non espressamente indicato nel Capitolato d'appalto, ciò anche qualora l'esecuzione possa determinare modalità più onerose per l'Impresa.

## **Art. 2 - Aree Interessate.**

I servizi oggetto del presente contratto saranno svolti presso:

- Quartiere Congressuale di Villa Vittoria e Palazzo degli Affari in Firenze, piazza Adua n. 1
- Fortezza da Basso in Firenze, viale Strozzi n. 1

## **Art. 3 – Durata del Contratto.**

La durata del contratto è stabilita in anni 3 decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto stesso, con opzione di proroga a favore della Committente per un massimo di ulteriori 2 anni. Ciascuna opzione annuale sarà esercitabile da Firenze Fiera con semplice richiesta scritta, comunicata tramite pec/mail all'impresa entro 60 giorni dalla scadenza annuale. Gli esecutori sono obbligati ad aderirvi, ed accettare questa previsione incondizionatamente per tutti i 2 anni complessivi e consecutivi

Qualora allo scadere del termine naturale del contratto considerato anche l'esercizio delle proroghe, la Committente non avesse ancora proceduto ad affidare il servizio per il periodo successivo, l'Appaltatore sarà tenuto a continuarlo per un periodo non superiore a sei mesi ed alle stesse condizioni applicate al momento della scadenza del contratto.

## **Art. 4– Obblighi dell'Impresa**

4.1 - L'Impresa si impegna a provvedere, secondo le modalità pattuite e precisate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di appalto e nei relativi allegati, nonché nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti nella materia oggetto del presente contratto e delle regole dell'arte, all'esecuzione dei servizi assegnati in appalto, alla cui esecuzione farà fronte con la propria organizzazione produttiva e con gestione a proprio rischio.

In particolare l'Impresa assume espresso obbligo:

- α) di applicare, nei confronti dei dipendenti da essa adibiti ai servizi da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti ai servizi medesimi, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere, nei confronti degli enti previdenziali e di Assistenza, tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi;
- β) di corrispondere, conseguentemente, ai lavoratori stessi un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti e alle altre norme da essi richiamate;
- χ) di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore, ivi compresa la formale sottoscrizione della dichiarazione di adesione al contratto collettivo nazionale in vigore;
- δ) di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di adempiere a tutte le altre incombenze di legge;
- ε) di provvedere a favore dei lavoratori medesimi ad eventuali trasporti, al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, ed alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario diurno, notturno e festivo;
- φ) di tenere sollevata Firenze Fiera da qualsivoglia pretesa di terzi riguardo ai punti precedenti del presente articolo;
- γ) di far accedere alle aree oggetto del servizio unicamente lavoratori dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
- η) di impiegare unicamente lavoratori dipendenti per i quali sia stato rilasciato dal Medico Aziendale competente il previsto certificato di idoneità sulla base degli accertamenti previsti per le specifiche mansioni dal protocollo sanitario;
- ι) di fornire tutte le certificazioni previste dalle normative vigenti.

4.2 - La sottoscrizione del presente contratto implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e speciali che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai servizi appaltati ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere i servizi. Neppure in relazione a tali presupposti e circostanze potrà sorgere alcun suo diritto a ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, risarcimenti o emolumenti di qualunque natura. La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e del Capitolato speciale di appalto;

- di aver giudicato, nel presentare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi;
- di aver preso atto di tutte le condizioni di esecuzione e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.

4.3. La sottoscrizione del contratto implica per l'Impresa altresì la conferma della perfetta eseguibilità dei servizi alle condizioni descritte dalla Committente.

#### **Art. 5 – Garanzia e Assicurazioni.**

5.1 - A parziale garanzia delle penali, nonché di tutte le altre obbligazioni derivanti dall'appalto, l'Impresa rilascia alla Committente una fidejussione bancaria o assicurativa fino a concorrenza di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

5.2 - L'impresa ha stipulato, e si impegna a mantenere operative per la durata del contratto, con primarie compagnie d'assicurazione, le seguenti polizze:

a) polizza di Responsabilità Civile Generale per danni cagionati a terzi in relazione all'attività svolta in dipendenza del presente contratto.

La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni:

- danni a cose in consegna e custodia;
- danni da inquinamento accidentale;
- danni da incendio di cose di proprietà o in uso all'Impresa;
- danni provocati o subiti da personale non proprio che partecipi occasionalmente allo svolgimento dell'attività;
- responsabilità personale del personale utilizzato dall'Impresa;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti di Firenze Fiera e delle società da questa controllate o a questa collegate, degli Enti Organizzatori delle varie manifestazioni che si tengono all'interno del Quartiere.

La polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00) senza ulteriori limitazioni.

5.3 - Copia dei suddetti documenti, debitamente quietanziati, viene consegnata a Firenze Fiera contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. In mancanza, il contratto non può essere stipulato e sarà affidato ad altro soggetto in caso di persistente inadempimento.

#### **Art. 6– Referenti**

6.1. La Committente indica il signor .... quale Responsabile per la gestione del contratto.

6.2. L'Impresa indica il signor ....., tel ....., mail ..... quale Responsabile Coordinatore fornito di adeguati poteri, che dovrà essere presente o comunque reperibile per tutto il periodo di esecuzione dei servizi.

#### **Art. 7– Affidamento del servizio in esclusiva. Deroghe.**

La Committente si riserva la facoltà di affidare ad altro operatore economico lo svolgimento del solo servizio catering, in occasione di alcuni eventi ospitati nel quartiere tutte le volte in cui per il Cliente questo rappresenti la *conditio sine qua non* per procedere alla locazione degli spazi della stessa. Si richiama quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, art. 5.

#### **Art. 8– Interferenze con altre Imprese.**

8.1 - L'Impresa prende atto che le prestazioni oggetto del presente contratto potranno dover essere svolte contemporaneamente ai lavori di pulizia, allestimenti elettrici, allestimenti floreali, elencati solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, e che eventuali oneri derivanti da ciò non costituiranno per l'Impresa motivo di richiesta alcuna.

8.2 - In caso di difficoltà organizzative derivanti dalla presenza di più imprese nel Quartiere Fieristico, l'Impresa si impegna ad accettare le disposizioni e le decisioni che Firenze Fiera, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuno prendere per il migliore andamento complessivo dei lavori, dei servizi e delle forniture, salvo esporre le eventuali proprie riserve.

#### **Art. 9 – Attese Inoperose.**

Rientrano fra gli oneri dell'Impresa, e non costituiranno, pertanto, motivo d'alcuna richiesta economica a Firenze Fiera - dopo contraddittorio fra le parti - quelli derivanti da attese inoperose dovute ad esigenze particolari d'uso dei locali espositivi, ad interruzione d'energia elettrica, a cause accidentali e a sospensioni del servizio motivatamente disposte da Firenze Fiera, per cause non dipendenti dalla sua volontà.

#### **Art. 10 – Subappalto.**

10.1 - Il subappalto è vietato.

10.2 - Il subappalto potrà essere autorizzato da Firenze Fiera, su richiesta scritta da parte dell'Impresa, solo in caso eccezionale di comprovato interesse per il corretto svolgimento del contratto. Nella richiesta a Firenze Fiera per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, l'Impresa dovrà specificare il nominativo del subappaltatore cui desidera dare il subappalto e i

servizi che intende alla stessa subappaltare, e dovrà, altresì, fornire a Firenze Fiera tutte le informazioni ed assicurazioni richieste.

10.3 - La responsabilità e la gestione delle prestazioni, della regolarità contributiva ed assicurativa del personale impiegato dalle imprese subappaltatrici ricadrà, comunque, totalmente ed integralmente sull'Impresa che resterà responsabile del regolare, corretto e tempestivo andamento del servizio nei confronti di Firenze Fiera.

10.4 - In qualsiasi momento Firenze Fiera, previa comunicazione per mezzo di raccomandata, potrà revocare l'autorizzazione al subappalto e l'Impresa dovrà immediatamente allontanare il subappaltatore.

A seguito del recesso del contratto di subappalto impostole da Firenze Fiera, l'Impresa non potrà pretendere indennizzi da parte di Firenze Fiera, né risarcimenti per eventuali danni o perdite.

#### **Art. 11– Importo complessivo presunto dell'appalto. Corrispettivi.**

11.1 - Il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato in Euro euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), Iva esclusa, calcolato da Firenze Fiera sulla base del numero dei pasti, delle consumazioni effettuate ai bar ed al totale dei servizi catering erogati nell'anno 2019.

Detta stima è da considerarsi puramente indicativa e utile ai soli fini della determinazione del valore complessivo presunto dell'appalto. Non garantisce, dunque, garanzia alcuna sul numero dei servizi che verranno effettivamente erogati nell'esecuzione dell'appalto.

#### **Art. 12 – Corrispettivi.**

11.2 - L'Impresa corrisponderà alla Committente un canone annuo pari a una percentuale del ..% del fatturato, al netto dell'IVA, del servizio di ristorazione, bar e catering comunque effettuati, fino a euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) di Euro; da ridursi a percentuale almeno del ..% sulla quota di fatturato eccedente i 4.000.000,00 milioni (quattromilioni/00) di Euro.

Entrambi le percentuali costituiscono gli elementi economici dell'offerta per l'appalto dei servizi del presente contratto.

#### **Art. 13 – Pagamenti.**

La liquidazione dei compensi sarà effettuata trimestralmente e il relativo pagamento avverrà a presentazione fattura.

A tal fine l'Impresa dovrà trasmettere alla Committente, entro quindici giorni dal termine di ogni trimestre, un consuntivo dei ricavi realizzati nel periodo e degli ulteriori ricavi non compresi nei consuntivi dei trimestri precedenti, derivanti da eventuali prestazioni straordinarie.

La Committente potrà verificare, con i mezzi che riterrà opportuni, gli incassi dell'Impresa. Quest'ultima metterà a disposizione della Committente, a semplice richiesta e presso la sede di quest'ultima, tutta la documentazione contabile per il controllo degli incassi. L'Impresa si adopererà al meglio per agevolare le verifiche della Committente.

In caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto, l'Impresa sarà tenuta a corrispondere alla Committente gli interessi in vigore.

#### **Art. 14. Diritto di recesso e risoluzione**

14.1 - Firenze Fiera ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, previo pagamento dei servizi eseguiti, senza che l'Impresa possa pretendere altri pagamenti. La facoltà di recesso può essere esercitata da Firenze Fiera con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso. Al verificarsi di tale ipotesi, la Committente dovrà in ogni caso riconoscere all'Appaltatore il corrispettivo spettante gli per i servizi realizzati sino al momento del recesso, rimanendo esclusa la necessità di riconoscere il mancato guadagno per la restante porzione di attività non realizzata.

14.2 - Il contratto potrà risolversi anteriormente alla sua data di naturale scadenza nel caso di inadempienze dell'Impresa, di gravità tale da legittimare la risoluzione per colpa della parte inadempiente, secondo le norme dettate dal Codice Civile.

#### **Art. 15 – Penali. Clausola risolutiva espressa.**

15.1. Sono previste le seguenti penali. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione in forma scritta alla quale l'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni anch'esse in forma scritta, in conformità alle previsioni di cui all'art. 22 del CSA.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze/difficoltà, ogni volta che esse si verificano. Sono, pertanto, definiti 3 livelli di gravità delle inadempienze sulla base dell'entità economica dell'inadempienza e del rischio per la sicurezza della salute degli utenti:

##### **1 livello (inadempienza media) euro 1.000.00.**

- mancato rispetto di quanto stabilito nella Sezione Modalità di esecuzione del contratto del CSA.
- mancato rispetto della garanzia di utilizzo nelle preparazioni delle materie prime indicate in sede di selezione;
- mancato rispetto del divieto di riciclo; mancato rispetto degli obblighi e delle corrette modalità di raccolta differenziata dei rifiuti;
- mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione con la frequenza e le modalità stabilite;

- mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del personale dell'Appaltatore;
- assenza di copia del Piano di Autocontrollo aziendale aggiornato presso le sedi della ristorazione.

**2 livello (inadempienza grave): Euro 3.000,00.**

- mancato rispetto del Piano di manutenzione ordinaria presentato dall'Appaltatore in sede di selezione;
- ritardo o errata esecuzione degli interventi di manutenzione a carico dell'Appaltatore;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- inadeguata igiene delle attrezzature ed utensili in sede di ristorazione;
- utilizzo di derrate alimentari diverse da quelle proposte in sede di selezione con particolare riferimento alle certificazioni di qualità;
- mancato rispetto del piano di Autocontrollo;
- assenza del Responsabile-Coordiatore per più di tre giorni consecutivi senza che sia sostituito;
- ritrovamento di corpi estranei nei pasti erogati;

**3 livello (inadempienza molto grave): Euro 5.000,00.**

- destinazione dei locali affidati all'Appaltatore ad uso diverso da quello stabilito nel presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. Firenze Fiera potrà invocare la risoluzione di diritto del contratto:

- nel caso in cui in un trimestre si verificano più di 3 contestazioni di disservizi;
- qualora l'Impresa si renda colpevole di frode o negligenza;
- qualora l'Impresa, nel compimento dei servizi, operi in violazione delle norme di legge o delle regole dell'arte;
- qualora l'Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei servizi o per la pendenza di contestazioni giudiziarie o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle attività;
- nel caso di cessione dell'azienda da parte dell'Appaltatore;
- nel caso di fallimento dell'Appaltatore o sua sottoposizione a misura concorsuale;
- nel caso del mancato rispetto di quanto pattuito in relazione al Subappalto;
- nel caso di reiterate inosservanze delle norme igienico-sanitarie e/o delle norme di sicurezza e prevenzione;
- nel caso di si di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell'Appaltatore;
- nel caso di interruzione immotivata del servizio;
- nel caso di cessione del contratto a terzi.

15.3. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del Contratto rispetto alle caratteristiche previste e/o offerte, la Committente ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare, a mezzo lettera raccomandata, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. trascorso tale termine il contratto sarà risolto di diritto.

15.4. Nel caso di disservizio dal quale sia derivato grave danno per la Committente (quale l'impossibilità di procedere alla regolare apertura di un evento programmato, ovvero assicurare il regolare utilizzo di tutti gli spazi fieristici), la Committente stessa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

15.5 - E' in ogni caso fatto salvo il diritto della Committente all'ulteriore risarcimento del danno.

15.6 - Considerato che per ogni evento da svolgersi in Fortezza da Basso – bene di proprietà di Enti Pubblici e di ordine monumentale – è necessaria l'autorizzazione da parte delle competenti Autorità, le parti concordano che, in caso di eventuali dinieghi all'installazione di strutture provvisorie in spazi liberi all'interno della Fortezza stessa, tali da non consentire lo svolgimento di manifestazioni fieristiche e/o congressuali (fino a un massimo di tre eventi), il presente contratto si risolverà automaticamente senza che le stesse abbiano reciprocamente niente da pretendere.

#### **Art. 16 - Obbligo di continuazione di esecuzione del contratto in caso di vertenze**

In pendenza di controversie l'Impresa non può (in nessun caso) rallentare o sospendere il servizio di cui al presente contratto, e contestualmente Firenze Fiera dovrà continuare a corrispondere i corrispettivi dovuti.

#### **Art. 17 - Regolamentazione danni e sottrazione materiali di proprietà dell'Impresa e della Firenze Fiera**

17.1 - L'Impresa si assume tutti i rischi per eventuali sottrazioni di materiali di sua proprietà od in uso, durante l'allestimento e lo svolgimento delle manifestazioni ed il successivo smontaggio; rinunciando alla richiesta di ogni risarcimento a carico della Firenze Fiera.

17.2 – L'Impresa è obbligata senza alcun compenso ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti i sinistri e avrà a esclusivo suo carico l'onere di rifondere Firenze Fiera, i suoi dipendenti e terzi, per i danni che fossero da essa causati per qualsiasi motivo.

17.3 - L'Impresa manleverà e terrà indenne la Committente da ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse subire in dipendenza della violazione del presente Contratto, nonché da ogni pretesa dovesse essere avanzata da terzi, inclusa ogni pretesa per danni subiti da terzi in dipendenza

dell'attività svolta ai sensi del presente atto. Firenze Fiera potrà a tale scopo escutere la garanzia fideiussoria depositata dall'impresa.

#### **Art. 18 - Modifica dei patti contrattuali**

Qualunque modifica del presente contratto dovrà essere concordata fra le parti per iscritto.

#### **Art. 19 – Registrazione del Contratto – Imposta di Bollo e Registro.**

19.1 - Tutti gli oneri inerenti e conseguenti all'esecuzione faranno carico all'Impresa.

19.2 - A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

19.3 - Poiché tutte le disposizioni contemplate nel presente atto sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A., tale contratto è soggetto a registrazione, in caso d'uso, ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e successive modificazioni.

#### **Art. 20 – Norme applicabili**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt 1321 e ss. 1655 e ss. del Codice Civile. Le parti richiamano inoltre, espressamente, le disposizioni dei vigenti contratti di lavoro nazionali e territoriali.

#### **Art. 21 – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001 di Firenze Fiera S.p.a.**

21.1 - In applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Firenze Fiera S.p.a., e successivamente adottato, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo anche del Codice Etico, quale insieme di valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato.

E' interesse primario di Firenze Fiera S.p.a. che tutti coloro che incorrano in relazioni di affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Modello e nel Codice Etico. Il Codice Etico ed una breve sintesi del Modello Organizzativo sono reperibili nel sito internet [www.firenzefiera.it](http://www.firenzefiera.it) e ne è richiesto il rispetto dei principi in essi contenuti, ritenendo questo aspetto fondamentale per l'avvio e la prosecuzione del rapporto in oggetto.

21.2 - Eventuali violazioni della disciplina dettata dal D. lgs. 231/2001 di cui si venga a conoscenza nell'ambito del rapporto con la società Firenze Fiera S.p.a, devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza della medesima all'indirizzo mail [odv@firenzefiera.it](mailto:odv@firenzefiera.it) .

21.3 - Il contratto sarà, comunque, risolto *ex art.* 1456 c.c. in caso di commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art.* 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

#### **Art. 22 - Trattamento dei dati personali**

Firenze Fiera s.p.a. (Committente) e l'Appaltatore si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa, ai dipendenti e alle persone fisiche connessi alla relativa organizzazione siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (*General data Protection Regulation*, "GDPR"), del D. lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice Privacy"), e delle successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 23 – Foro Competente.**

Le controversie relative all'interpretazione od esecuzione del presente contratto saranno decise dal Tribunale di Firenze.

#### **Art. 24 - Clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Operatore Economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico qualora disponibili, i lavoratori già impiegati quali soci lavoratori o dipendenti nell'esecuzione dei servizi in oggetto dall'Appaltatore uscente (o dai suoi subappaltatori), garantendo l'applicazione dei CCNL di settore. Il trattamento retributivo complessivo di detti lavoratori non potrà essere modificato in senso peggiorativo, per tutta la durata dell'appalto.

#### **Art. 25 - Clausola di tutela.**

Considerato il vincolo monumentale gravante sugli immobili e le aree oggetto del presente contratto, le parti concordano che, in caso di eventuali dinieghi all'installazione di strutture

provvisorie all'interno degli spazi liberi in questione pur in pregiudizio dello svolgimento di fiere e congressi, nessun onere potrà ricadere su Firenze Fiera S.p.a..

L'efficacia del presente contratto di appalto relativamente alle sole prestazioni da svolgersi all'interno del compendio immobiliare della Fortezza da Basso è subordinata alla condizione che non si proceda all'avvio del Piano di riordino e ristrutturazione della Fortezza medesima ad opera degli Enti Proprietari, nella cui eventualità Firenze Fiera provvederà a darne immediatamente avviso all'Impresa che rinuncia, fin da ora, ad ogni e qualsivoglia pretesa di danno derivante dalla predetta circostanza.

### **Art. 26 – Documenti che fanno parte integrante del contratto**

25.1 - Il presente Contratto è costituito e regolato altresì dai seguenti documenti, che ne formano parte integrante:

- l'Invito a presentare un'offerta;
- il Capitolato Speciale di Appalto – Allegato 2,
- Planimetrie generali del Quartiere Congressuale, comprendenti le misure delle aree, - Allegato 2.a;
- Calendario degli eventi previsti negli anni 2023e 2024 – Allegato 2.b;
- Documenti per la corretta gestione della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e per la tutela dell'ambiente - Allegato 2.c;
- Domanda di partecipazione - Allegato 3;

Firenze, lì..... 2023

Prot. n.

Firenze Fiera S.p.A.

Il Legale Rappresentante

XXXXXXXXXXXXXXXX

L'Impresa XXXXXXXXXX

Il Legale Rappresentante

XXXXXXXXXXXXXXXX

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati *[inserire quando lo schema di contratto è definitivo]*:

\*

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, lì.....

Prot. n.

Firenze Fiera S.p.A.

Il Legale Rappresentante

XXXXXXXXXXXXXXXX

L'Impresa XXXXXXXXX

Il Legale Rappresentante

XXXXXXXXXXXXXXXX